

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-48 del 07/01/2020
Oggetto	R.R. N. 41/2001. PROC. MO15A0044. SOCIETÀ AGRICOLA VEZZELLI FRANCESCO S.S. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME SECCHIA IN LOCALITÀ SOZZIGALLI DEL COMUNE DI SOLIERA (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5832 del 06/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sette GENNAIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N. 41/2001. PROC. MO15A0044. SOCIETÀ AGRICOLA VEZZELLI FRANCESCO S.S. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME SECCHIA IN LOCALITÀ SOZZIGALLI DEL COMUNE DI SOLIERA (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA.

Visti:

- il R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D.Lgs n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. n. 3/1999, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il R.R. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- il R.R. n. 4/2005 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque);
- il D. Lgs. n.152/2006 e s.m. e i. (Norme in materia ambientale);
- il D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la D.G.R. n. 787/2014 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico-art. n. 41/2001);
- la L.R. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. n. 65/2015 (Canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica);
- le D.G.R. n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo);
- le D.G.R. n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015 (in merito alle derivazioni ad uso irriguo);

Preso atto che con istanza trasmessa al Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po - Sede di Modena in data 09/07/2015, assunta al protocollo dello stesso Servizio con n. PG/2015/0489130 in pari data, la Società agricola Vezzelli Francesco S.S., C.F. 02803340369, ha richiesto la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Secchia, in località Sozzigalli del comune di Soliera (MO), limitatamente al periodo compreso dal 1° giugno al 31 agosto, ad uso irrigazione agricola, caratterizzata da una portata massima di esercizio pari a 4,5 l/s e un volume complessivo annuo di prelievo pari a 907 mc, a cui è stato assegnato il codice di procedimento MO15A0044;

Esaminata la documentazione presentata a corredo dell'istanza di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- opera di presa mobile, costituita da una pompa carrellata;
- corpo idrico: fiume Secchia;

- ubicazione punto di presa: foglio 18 mappale 273 del comune di Soliera (MO);
- coordinate UTM RER X = 658.032, Y = 959.035;
- portata massima del prelievo: 4,5 l/s;
- volume massimo del prelievo: 907 mc/anno;
- destinazione d'uso: irrigazione agricola;

Considerato che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria;

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 387 del 27/11/2019, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

Acquisiti, in sede della Conferenza dei servizi in forma semplificata e asincrona (art. 14-bis della L. n. 241/90), indetta da questo Servizio in data 25/06/2019 con nota protocollo n. PG/2019/100094, i seguenti contributi:

- con nota assunta al protocollo del S.A.C. di Modena n. PG/2019/141458 del 13/09/2019, il parere positivo ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di conformità ai sensi del P.A.I. dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, allegato alla presente determinazione come atto endoprocedimentale dell'istruttoria e contenente le prescrizioni e le condizioni a cui il Concessionario si deve attenere per tutta la durata della concessione;
- con nota registrata al protocollo n. PG/2019/141527 del 13/09/2019, il parere favorevole della Provincia di Modena, allegato alla presente determinazione come atto endoprocedimentale dell'istruttoria e contenente le condizioni a cui il Concessionario si deve attenere per il periodo di validità dell'atto concessorio;
- con nota registrata al protocollo n. PG/2019/179585 del 21/11/2019, il parere favorevole, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del R.R. n. 41/2001 e dell'art. 21, comma 2 bis, del R. D. n. 1775/1933, del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale;

Accertato che nelle vicinanze del punto di prelievo della richiesta di concessione non risultano esserci fonti alternative utili a soddisfare il bisogno idrico del Richiedente;

Considerato:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;
- nella nota integrativa della Direttiva Derivazioni del 24/10/2018, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha stabilito di escludere dalla valutazione ex ante, ai sensi della Direttiva medesima, sia i prelievi da corpi idrici artificiali che le derivazioni di attingimento;
- la derivazione richiesta dalla Società agricola Vezzelli Francesco S.S. è classificabile come un attingimento;

In base alla suddetta nota interpretativa, questo Servizio ha escluso la derivazione oggetto di concessione dalla valutazione ex ante, da eseguire con il Metodo Era;

Verificato che in data 22/10/2019 sono stati versati i seguenti importi:

- € 12,27, dovuto per il canone dell'anno 2019;
- € 250,00 per il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione;

Ritenuto che il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di 1,36 mc/s;

Ritenuto, inoltre che, sulla base dell'istruttoria svolta, la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2028, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto e nei pareri rilasciati dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po e dalla Provincia di Modena, allegati alla presente determinazione come atti endoprocedimentali dell'istruttoria;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di assentire, fatto salvi i diritti dei terzi, alla Società agricola Vezzelli Francesco S.S., con sede legale in via Canaletto Nord n. 878/A nel comune di Modena (MO), C.F. 02803340369, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Secchia in località Sozzigalli del comune di Soliera (MO), limitatamente al periodo compreso dal 1° giugno al 31 agosto, ad uso irrigazione agricola, caratterizzata da una portata massima di esercizio pari a 4,5 l/s e un volume complessivo annuo di prelievo pari a 907 mc, codice di procedimento MO15A0044;

2. di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 28/10/2019, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3. di disporre che la concessione dovrà sottostare alle condizioni e prescrizioni del suddetto disciplinare e dei pareri rilasciati, in data 13/09/2019, dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po e dalla Provincia di Modena, allegati alla presente determinazione come atti endoprocedimentali dell'istruttoria;

4. di stabilire che la concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è valida fino al 31 dicembre 2028;

5. di dare atto che il Concessionario è tenuto al versamento dei canoni annuali di concessione, nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

7. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

8. di dare inoltre atto che per tutelare la risorsa idrica, questo Servizio ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, D.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;

9. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di A.R.P.A.E.;

10. di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

11. di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12. di notificare il presente atto tramite posta elettronica certificata alla Società agricola Vezzelli Francesco S.S., C.F. 02803340369;

13. di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Società agricola Vezzelli Francesco S.S., con sede legale in via Canaletto Nord n. 878/A nel comune di Modena (MO), frazione San Matteo, C.F. 02803340369, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale (domanda di concessione del 09/07/2015, prot. PG/2015/489130 del 09/07/2017 – cod. Sisteb MO15A0044).

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Il prelievo avviene mediante opera mobile, costituita da una pompa carrellata per trattore, posizionata in prossimità dell'argine del fiume Secchia su una piattaforma di m 4x5, raggiungibile dalla carreggiata.

Il tubo di adduzione è lungo circa m 6 e con diametro di mm 120.

Dalla pompa vengono sistemati dei tubi mobili zincati, con lunghezza complessiva di m 30 e con diametro di mm 100, che immettono l'acqua derivata dal corpo idrico nella bocchetta di presa di una tubazione interrata in PVC avente un diametro di mm 125, collegata agli impianti di irrigazione aziendale.

La derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Secchia avviene in località Sozzigalli del comune di Soliera (MO), in area identificata nel NCT di detto comune al foglio 18 mappale 273, coordinate UTM RER X = 658.032, Y = 959.035.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo della risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 4,5 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 907 mc;
2. L'acqua derivata è utilizzata ad uso agricolo per l'irrigazione di un vigneto di ha 7,50, situato in terreno di proprietà del Concessionario, in cui vengono impiegati sistemi di irrigazione sopra chioma, mediante rotolone, e a goccia;
3. Il prelievo della risorsa idrica deve essere esercitato limitatamente al periodo compreso **dal 1° giugno al 31 agosto**, per gli anni di validità del presente atto;
4. La derivazione avviene dal corpo idrico superficiale fiume Secchia.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 95 comma 3) del D. Lgs. n. 152/06, il Concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE – SAC di MODENA - Via Giardini n.472/L, 41124 Modena;

- REGIONE EMILIA ROMAGNA – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici – Via della Fiera n.8, 40127 Bologna;

- AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO– Strada Attiraglio n. 24, 41122 Modena.

Il Concessionario, inoltre, ai sensi della D.G.R. n. 2254 del 21.12.2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questo SAC la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

2. **Cartello identificativo** – Il Concessionario è tenuto a mantenere in prossimità dell'opera di presa o, se questa è ubicata all'aperto, in un luogo protetto, nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il Concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. **Deflusso minimo vitale** – Il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di **1,36 mc/s**.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel fiume Secchia, per cui il suddetto valore di DMV si intende misurato a valle del punto di presa.

Nei periodi di magra, il Concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle dell'opera di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

4. **Turnazioni** - Nel periodo assentito, dal 1° giugno al 31 agosto di ogni anno, la quantità di acqua concessa potrà essere prelevata limitatamente a tre giorni la settimana, **dalle ore 0:00 del venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva**.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso di cui la risorsa è destinata.

5. **Stato delle opere e dei luoghi interessati alla derivazione** - Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate nel parere idraulico, rilasciato dall'Agenzia interregionale per il fiume Po, protocollo n. PG/2019/141458 del 13/09/2019, e nel parere rilasciato dalla Provincia di Modena, protocollo n. PG/2019/141527

del 13/09/2019, allegati all'atto di concessione.

6. **Verifica di congruità agli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici** – La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione, nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi.

7. **Variazioni** – Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

8. **Subconcessione** – Il Concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

9. **Cambio di titolarità** – Il Concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

10. **Sospensioni del prelievo** – Il Concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

11. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, il Concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del Concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2028**, fatto salvo il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il Concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.

3. Il Concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il Concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 22, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. Alla cessazione dell'utenza, il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.
4. Nel caso in cui il Concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del Concessionario.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. L'importo del canone per l'anno 2019 è di € **12,27**.
2. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, il Concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. Si avverte che, in mancanza del pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
6. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € **250,00**, da versare prima del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma

4) della L. R. n. 2 del 30/04/2015.

2. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del Concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.

3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art.11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.